COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . 3, 4, 5, 8

CERRINA FERONI GIAN LUCA 8

CHERCHI SALVATORE 3, 4, 5

ORSENIGO DANTE ORESTE, *Relatore* . . . 5

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6, 8

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2118);

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412);

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (2065) 8

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 8, 12, 13

CHERCHI SALVATORE 12, 13

CRIVELLINI MARCELLO 12

FAUSTI FRANCO, *Relatore* 9

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente " Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole " ».

Devo comunicare con rammarico che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso i prescritti pareri, nonostante sia intercorso un notevole intervallo di tempo. Ricordo inoltre di avere più volte sollecitato in proposito lo stesso presidente della Commissione bilancio senza però ottenere alcun risultato. Ritengo che ciò sia da attribuire all'andamento piuttosto complesso dei lavori d'Assemblea in queste ultime settimane.

Riprendiamo la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Mi sembra che la materia oggetto del disegno di legge, sicuramente modesta nella sua entità globale, debba e possa essere definita molto rapidamente, anche se necessita di alcune osservazioni.

Condivido buona parte della relazione svolta dall'onorevole Orsenigo, comprese alcune perplessità manifestate, ma il disegno di legge in questione è nato con l'intento di colmare un vuoto determinato dalla mancata applicazione di quanto previsto dalla legge n. 7 del 1973.

Infatti, la disciplina contenuta in questa legge è rimasta inattuata perché - stando a quanto è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge - era eccessivamente farraginosa e di fatto inapplicabile.

Ritengo sia necessario sottolineare il fatto che da parte del Governo non sia stato esperito alcun tentativo per applicare la legge, giacché non è mai stato emanato alcun regolamento di attuazione, nonostante la legge stessa lo prevedesse entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Conseguentemente, non essendo stato emanato il regolamento di attuazione, è rimasta inapplicata anche la parte sanzionatoria, sia di carattere pecuniario, sia di carattere penale.

Fatte queste considerazioni, credo di poter affermare che la legge n. 7 non è stata applicata non tanto perché la norma fosse particolarmetne farraginosa, quanto perché fin dall'inizio si è rinunciato ad applicarla sulla base forse di indicazioni e di pressioni, sia pure legittime, delle categorie interessate.

Desidero rivolgere alcune domande al rappresentante del Governo: quali parti della legge n. 7 del 1973 sono rimaste inapplicate ? Infatti la parte riguardante l'obbligo della tenuta di determinati volumi di scorte prevede norme sulla sicurezza degli impianti e dello stesso esercizio delle stazioni. L'argomento è molto delicato, anche in considerazione degli incidenti che si verificano frequentemente, credo quindi che sarebbe opportuno avere un chiarimento da parte del Governo (oppure, se questo non fosse possibile, attraverso un contatto con le categorie in-

teressate e con i distributori dei contenitori) sullo stato effettivo di applicazione delle norme sulla sicurezza, anche per sapere se a questo proposito si renda indispensabile una integrazione delle stesse norme. In primo luogo, quindi, è necessario sapere quali parti della legge n. 7 del 1973 sono rimaste inapplicate.

In secondo luogo, vorrei sapere se gli oneri derivati dalla applicazione della legge n. 7 del 1973 siano stati scaricati sull'utenza, mentre oggi con questa nuova « leggina » scarichiamo ulteriori oneri sull'utenza.

Per quanto concerne l'articolo 1, che aumenta lo stoccaggio minimo obbligatorio, noi siamo d'accordo; occorrerebbe fissare solo il limite inferiore dell'entità della scorta, e poi lasciare – come si è fatto per le scorte petrolifere – al Ministero la competenza su un ulteriore aumento, in modo tale che non si debba poi intervenire con un'altra legge per aumentare la entità delle scorte.

Sull'articolo 2 condivido ciò che ha detto l'onorevole Orsenigo. Non si comprende la necessità di una norma di legge che contiene un rinvio ad un decreto del Presidente della Repubblica, come d'altra parte non si capisce la necessità di un articolo su una tassa che è dell'entità di 25 mila lire e che determina per l'erario un introito di cinque milioni all'anno. Condivido ciò che afferma l'onorevole Orsenigo là dove osserva che, rispetto alla precedente formulazione del disegno di legge, è stata operata una drastica riduzione dell'entità della stessa imposta. Vi è inoltre una incongruenza tra la relazione che accompagna il disegno di legge e l'articolato, in quanto nella relazione si parla di distributori mentre nel disegno di legge si parla di titolari di impianti: le due figure non coincidono, perché esistono dei distributori non titolari di impianti di imbottigliamento.

Per quanto concerne l'articolo 3, ritengo opportuna l'istituzione di una polizza di assicurazione. Valgano anche in questo caso le osservazioni svolte dal relatore, secondo il quale occorrerebbe aumentare l'entità del rischio coperto ed estendere la copertura al rischio totale, compresa quella di componenti il nucleo familiare che utilizzano il contenitore.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la cauzione. Sul principio siamo d'accordo, occorre scoraggiare la dispersione degli stessi contenitori, e la cauzione risponde a questo fine. Ma vorrei qualche chiarimento dal Governo, per sapere in particolare a quanto ammonta l'entità globale delle cauzioni; credo che si tratti di circa 150-200 miliardi di lire, ed è una somma di qualche interesse se pensiamo a cosa poi debba essere destinata. Ho visto che nel parere della I Commissione è stato modificato il testo del Governo stabilendo che il deposito deve essere fruttifero.

PRESIDENTE. La I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che sia eliminata la parola « infruttifero ».

SALVATORE CHERCHI. Con la previsione che un deposito di 10 mila lire debba essere fruttifero si introduce una notevole complicazione. La legge deve espressamente prevedere a cosa siano destinati i diversi miliardi di interessi che questo deposito frutta, se ad interventi di ristrutturazione del settore o comunque verso finalità di carattere produttivo.

Mi pare che si stabilisca implicitamente che possono circolare contenitori di capacità minima di sedici litri, non mi sembra opportuno imporre questo limite inferiore, anche in relazione al parco contenitori attualmente in circolazione. Penso che anche contenitori da dieci o dodici litri per motivi pratici debbano essere ricompresi nella normativa di cui parliamo.

Infine, con riferimento alla legge n. 7 del 1973, credo che debba essere recuperata e rivalutata la parte sanzionatoria, in particolare l'articolo 11 che riguarda le sanzioni pecuniarie. Mi sembra incongruo lasciare che le sanzioni pecuniarie siano dimensionate sui livelli del 1973, esse, viceversa, devono essere valutate sulla base di valori attuali.

In conclusione, siamo favorevoli ad una rapida approvazione di questo disegno di

legge, pur avendo avanzato una serie di osservazioni che possono condizionare la velocità di svolgimento dell'*iter*. Riteniamo necessario procedere ad una audizione, a meno che il Governo non sia in condizione di darci precise assicurazioni soprattutto sulla parte riguardante la sicurezza nell'uso dei contenitori. Altrimenti, si rende necessaria, come dicevo prima, una audizione informale delle categorie interessate; a questo proposito, si potrebbe costituire un Comitato ristretto oppure dare mandato al relatore perché proceda alla raccolta delle informazioni necessarie.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, qualora queste osservazioni dovessero essere tradotte in emendamenti, presentarli subito in modo che, se soggetti ad esame da parte della Commissione bilancio, possano essere fatti pervenire alla stessa, dopo essere stati votati in linea di principio.

SALVATORE CHERCHI. La formulazione di emendamenti sarà conseguente ad una risposta del Governo o del relatore.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Effettivamente, la formulazione dell'articolo 9 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 presenta vari problemi. Esso recita: « Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi ». Si pone la questione delle misure di sicurezza nella applicazione delle bombole a gas, di cui oggi tutti possono disporre. Le osservazioni formulate dall'onorevole Cherchi sugli inconvenienti che possono nascere hanno certamente un loro fondamento: tutti abbiamo avuto notizia di disastri provocati dalle esplosioni e ciò ingenera fondate preoccupazioni perché queste disgrazie potrebbero ripetersi. D'altro canto, comprendo le difficoltà incontrate nell'applicazione di questo articolo perché, evidentemente, il distributore o il tecnico non potrà essere soddisfatto delle 10 mila lire di deposito.

PRESIDENTE. Quale sarebbe la proposta relativa a questo articolo, dal momento che nel testo è già previsto che i distributori devono essere autorizzati ed istruiti ?

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Occorre procedere all'applicazione del regolamento che attui in pieno l'articolo in questione, altrimenti, la formulazione non può essere soddisfacente. Al riguardo, vorrei ascoltare il parere del Governo.

PRESIDENTE. Gradiremmo sapere dal Governo se il regolamento di attuazione relativo all'articolo 12 della legge n. 7 del 1973 è già stato emanato onde evitare che chiunque, anche non provvisto di idonea istruzione, possa allocare queste bombole nelle case private.

Vorrei far presente alla Commissione ed al sottosegretario che, in base ad una prassi ormai consolidata, tendiamo ad eliminare dalla legge ciò che può essere disposto con atto amministrativo. In proposito, mi sembra che l'articolo 4 modificativo dell'articolo 6 della vecchia legge n. 7 del 1973 contenga alcune norme le quali potrebbero costituire oggetto di una delega al Governo piuttosto che di una disciplina legislativa. Si legge infatti: « Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza. La quietanza deve essere sottoscritta dal venditore e deve contenere, oltre la data del ricevimento della cauzione, la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità ed il domicilio della utente e gli estremi della copertura assicurativa di cui all'articolo precedente ». Si tratta di norme di carattere amministrativo che potrebbero essere emanate dal ministro dell'industria, così come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4. La utilizzazione della delega per queste adempienze di ordine amministrativo permetterebbe di raggiungere lo scopo di semplificare la legge, attenendoci al costume introdotto nella nostra Commissione. In par-

ticolare, faccio presente questa mia osservazione al relatore perché tenga in considerazione il suggerimento ora espresso.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La materia relativa all'esercizio di stazioni di riempimento e alla distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole non è di secondaria importanza sia per l'entità dei relativi interessi (non quantitativamente rilevanti, ma assai capillarmente diffusi), sia per la natura del materiale stesso. Esso risulta da una miscela di propano e butano, sostanze che presentano caratteristiche diverse e che richiedono un particolare rapporto di densità per determinare lo stato fisico della liquidità. Inoltre, la circostanza per cui la stessa sostanza può essere adoperata per uso domestico così come per uso industriale comporta diversi regimi e regolamentazioni, con conseguente necessità di predisporre una disciplina particolarmente attenta. Il problema è da molto tempo oggetto di iniziative e studi legislativi, che si sono concretizzati nelle precedenti legislature con la definizione di una situazione che, tuttavia, nel complesso non è giudicata soddisfacente.

La situazione di mercato nel nostro paese è caratterizzata da una assoluta prevalenza del settore delle aziende consociate all'ENI, le quali vedono continuamente crescere la percentuale relativa della loro presenza nel mercato; non saprei quantificare esattamente questo fenomeno, ma credo che si possa parlare di tre quarti o quattro quinti della copertura del mercato. Questa situazione ha determinato una serie di dichiarazioni e di proteste da parte delle aziende private, le quali sostengono che l'attuale situazione complessiva non permette quella operatività di mercato, che sarebbe consentita alle aziende pubbliche, si sostiene che alcune difficoltà di questo settore potrebbero essere compensate.

Questo è il quadro complessivo, al quale accenno solo in termini generali, in cui va collocata l'intera questione.

Il primo dato assolutamente inoppugnabile sul quale si è cercato di intervenire con questo disegno di legge è un dato di fatto che nessuno contesta: l'elevatissima dispersione di bombole. Una misura che in qualche modo ovviasse ad un tale inconveniente sarebbe già di per sé positiva. Basti ricordare al riguardo alcune cifre: 38 milioni di bombole circolanti, necessità del mercato pari a 25 milioni di bombole. Ciò significa che ben 13 milioni di bombole vanno disperse con una perdita secca di ricchezza che non è a vantaggio di nessuno, perché si tratta di contenitori spesso confezionati con leghe di acciaio speciali le quali non vengono neanche utilizzate in modo clandestino, ma semplicemente gettate via, come chiunque può constatare osservando le discariche alla periferia della città o dei paesi.

Perché si verifica tutto questo? Perché il meccanismo di recupero di questo materiale, fissato dalla legge n. 7 del 1973, non ha funzionato in quanto prevedeva una sorta di polizza di utenza di cui pochi hanno fatto uso. In pratica si trattava di un documento che il rivenditore doveva consegnare all'utente al momento dell'acquisto della bombola e la cui copia era elemento fondamentale per consentire al rivenditore stesso di adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui la bombola non fosse stata restituita.

Tale meccanismo non poteva funzionare perché l'entità della cauzione, fissata in lire cinquemila, ha reso assolutamente antieconomico per il rivenditore intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti di chi non avesse restituito la bombola (tenuto conto ovviamente del fatto che l'intero sistema è assai ramificato).

Inoltre, tale meccanismo non poteva funzionare a causa della sua onerosità: lo strumento previsto per il recupero della somma dovuta per la mancata restituzione della bombola costava molto di più e in termini procedurali e in termini temporali.

L'onorevole Cherchi voleva alcuni chiarimenti in merito alle inadempienze. Il re-

golamento – per quanto è a mia conoscenza – non è stato ancora emanato proprio perché la materia che avrebbe dovuto essere regolamentata non era suscettibile di regolamento a causa dei vincoli previsti dalla legge.

In merito all'intera vicenda si possono esprimere vari giudizi, ma nessuno di questi può essere contrario all'opportunità di mutare questa disciplina che non è stato possibile gestire, a parte il fatto che un meccanismo di questo genere avrebbe potuto innestare milioni di controversie giudiziarie che avrebbero certamente affaticato ulteriormente lo stato già difficoltoso in cui si trova la giustizia nel nostro paese.

È per questo motivo che si è deciso di stabilire il versamento di una cauzione al venditore da parte dell'utente al momento dell'acquisto della bombola, cauzione che dovrebbe garantire il rivenditore dalla mancata restituzione della bombola stessa. Ora, poiché la cauzione non può essere considerata alla pari di un aumento tariffario, è stata circondata da una serie di garanzie le quali, fra l'altro, contemplano due elementi fondamentali che sembrano anch'essi utili al miglioramento del sistema: da un lato l'incremento degli impianti fissi, e particolarmente dello stoccaggio, dall'altro l'incremento della sicurezza complessiva per l'utente.

Il problema relativo allo stoccaggio è molto grosso e di difficile risoluzione perché ci troviamo di fronte ad aziende che non compiono l'intero ciclo produttivo, che cioè importano, depositano, riempiono, distribuiscono, e vendono, ma di fronte ad una serie di operatori variamente intrecciati fra di loro. Tuttavia, risolvere il problema dello stoccaggio significa garantire la sicurezza dei rifornimenti e nello stesso tempo fare una politica dei prezzi che, a livello di piccoli operatori, soffre di una notevole aleatorietà. Di qui la utilizzazione dello strumento della cauzione, appunto per favorire una politica dello stoccaggio meno precaria dell'attuale.

Per quatno riguarda poi l'assicurazione interconnessa con il volano rappresentato dalla cauzione, si tratta di una politica tipica di un paese ad economia di mercato.

Ci si chiede chi assicuri e per quale motivo. Le indicazioni fornite dalla legge dovrebbero essere più penetranti, stando bene attenti però a non commettere l'errore di essere troppo particolareggiati. È evidente che esiste una situazione la quale consente di rivolgersi al mercato assicurativo a quei costi che gli operatori sono in grado di offrire, innescando così un regime concorrenziale.

Inoltre, si rende necessario un aggiornamento delle tasse dovute a queste aziende. Mi rendo conto che in un settore così complesso ed articolato, in cui il volume economico degli scambi è relativamente modesto mentre il numero dei soggetti coinvolti è altissimo e frazionato con interessi particolari e concorrenziali, è difficile trovare una normazione che sia esente da critiche di sorta.

Esprimo però l'opinione, formatasi sulla base di una esperienza personale, per cui questo provvedimento, così com'è formulato, costituisce un rilevante miglioramento rispetto alla situazione di un settore che necessita di correzioni, anche perché è assai verosimile che forme di cauzione improprie lasciate a rapporti del tutto autonomi e non regolamentati generino situazioni paralegali spontaneistiche di autotutela che creano all'utente danni consistenti, disparità, spazi di discrezionalità e di arbitrio che difficilmente in seguito potrebbero essere eliminati.

Ringraziando quanti intendono apportare dei contributi a questo disegno di legge, non vorrei essere ironico affermando che il Governo non rifiuterà le deleghe che il Parlamento intenderà concedergli. Se poi la Commissione industria ritenesse necessario svolgere alcune audizioni, credo che sarebbe difficile la scelta dei soggetti.

Il Governo sottolinea l'opportunità che si compiano dei passi avanti verso un miglioramento dell'attuale situazione attraverso lo strumento della cauzione (sul quale c'è concordia), attraverso l'avvio a soluzione della questione dello stoccaggio, e infine con misure di assicurazione gene-

ralizzata che coprano degli spazi che attualmente possono essere scoperti.

Per quanto riguarda un aspetto minore in questa ottica (ma certo non minore in linea generale) e cioè la sicurezza dell'installazione, ricordo che questa materia è ampiamente regolamentata nel nostro paese dalla legge n. 833 del 1979 (istituzione del Servizio sanitario nazionale); tale legge affida questi compiti all'Istituto superiore per la protezione e la sicurezza del lavoro, che ha sostituito l'ANCC dal punto di vista normativo, e la cui difficile nascita ha portato il Parlamento ad una regolamentazione della materia. Tale regolamentazione si rivela quanto mai difficile, considerando che coinvolge nuovi soggetti istituzionali.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'onorevole Orsini ci suggeriva, mi pare, di non approfondire ulteriormente la materia con audizioni che potrebbero condurre ad una perdita di tempo. Ma in realtà le risposte del sottosegretario per l'industria non sono soddisfacenti soprattutto sul tema della sicurezza; l'articolo 12 della legge n. 7 del 1973 prevedeva un regolamento di attuazione che disciplinasse la parte relativa alla gestione della cauzione e alla sicurezza. Poiché il disegno di legge al nostro esame non abroga né la legge n. 7 del 1973 né in particolare questo articolo, siamo in presenza di una contraddizione: o il Governo ritiene che la normativa di cui all'articolo 12 sia già superata dalla legislazione successiva e quindi non più vigente, oppure, se questa normativa è ancora in vigore, occorre recuperare la parte relativa alla sicurezza, che è integrante della materia che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. L'oggetto della nostra discussione è una modifica di alcuni articoli della legge n. 7 del 1973, conseguentemente rimangono in vigore gli articoli 9 e 12, se i regolamenti previsti da tali articoli non sono stati emanati, ci troviamo di fronte ad una inadempienza da parte del Governo. Suggerisco quindi di predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo a dare attuazione ai suddetti articoli emanando i regolamenti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritengo che nella legislazione italiana anteriore al 1978 esista una serie infinita di norme settoriali che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato compiti in materia di sicurezza, che poi la legislazione successiva ha concentrato in enti di nuova costituzione. Conseguentemente, le norme generali in questa materia sono quanto mai contraddittorie. Mi rendo conto di non essere in grado in questo momento di dare delle risposte, mi riservo quindi di approfondire questo aspetto del problema, che deve essere considerato aggiuntivo rispetto al provvedimento ma non preclusivo dell'esame degli altri aspetti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica ed integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2118); e delle proposte di legge Citaristi ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412); Cherchi ed altri: Rifinanziamento ed integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (2065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica ed integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei con-

sumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Citaristi ed altri: « Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi »; Cherchi ed altri: « Rifinanziamento ed integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico ».

La relazione riguardante le proposte relative alla modifica della legge n. 308 del 1982 era già stata precedentemente svolta. Tuttavia, essendo intervenuto il disegno di legge governativo, anch'esso assegnato in sede legislativa e abbinato alle altre proposte di legge, pregherei il relatore onorevole Fausti di integrare la sua relazione e di rendere conto alla Commissione dello sforzo compiuto per unificare i tre provvedimenti al nostro esame.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Riprendiamo questa discussione dopo un ampio dibattito svoltosi in questa stessa sede. D'intesa con i gruppi politici ho cercato di elaborare un testo che tiene conto delle precedenti discussioni relative alle due proposte nn. 2065 e 1412 alla luce del disegno di legge n. 2118 presentato dal Governo. Lo scopo di questa proposta unificante, largamente condivisa, è quello di offrire una logica continuazione alla legge n. 308 del 1982, apportando quelle modifiche che due anni di esperienza hanno mostrato necessarie e garantendo con ulteriori stanziamenti nei capitoli di competenza un finanziamento superiore a quello originariamente stabilito.

Per quanto riguarda la competenza attribuita alle regioni, si è provveduto, oltre che allo stanziamento dei nuovi fondi, a meglio regolamentare la materia anche con riferimento alla possibilità di intervento nel caso di prolungata attività regionale. Questa capacità di supplenza era già prevista nella legge n. 308 del 1982, ma si è ritenuto di precisarla ulteriormente per la mancata operatività di quella norma.

Onde favorire una migliore lettura del disegno di legge, si è ritenuto opportuno accorpare in ogni articolo i disposti relativi ad un medesimo argomento, per cui, anche se formalmente il testo allegato risulta, nella sua veste, difforme dalle proposte originarie va, comunque, tenuto presente che nella sostanza esso riprende i disposti contenuti nei testi precedenti.

Il primo comma dell'articolo 1 recita: « Il disposto permette alla amministrazione di valutare le domande pervenute in data successiva al 31 dicembre 1983 con procedure e modalità uniformi rispetto alle precedenti onde garantire ai proponenti uguali criteri di valutazione ».

Il secondo comma dice: « Parimenti il disposto del secondo comma garantisce omogeneità nella valutazione delle domande presentate alle regioni nel caso che le medesime si siano dotate di mezzi o regolamenti attuativi. Introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancanza di leggi o regolamenti attuativi regionali, indicando nella delibera CIPE lo strumento di riferimento onde permettere ai soggetti aventi titolo di richiedere il contributo anche in assenza di leggi o regolamenti regionali ».

Nell'articolo 2 « Il disposto assicura la copertura finanziaria delle domande presentate nell'esercizio 1984 con i residui presenti nei capitoli relativi del Ministero dell'industria per cui risulta essere uno strumento destinato ad eliminare i residui e, anche se con diverse motivazioni, risultano attualmente presenti ».

Nel secondo comma « Il dispositivo assicura la copertura finanziaria dei capitoli relativi alla legge n. 308 del 1982 tenendo presente le richieste pervenute ed essi sono commisurati in termini economici alle medesime ».

Il terzo comma stabilisce che il disposto « Vista la somma complessiva di 900 miliardi autorizza la spesa di 300 miliardi per interventi di risparmio energetico delegati alle regioni. Ripartisce lo stanzia-

mento di 300 miliardi per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 prendendo atto dell'attuale situazione relativamente alle possibilità di impegno da parte delle regioni che, di fatto, nel 1985 andranno ad impegnare le somme originarie degli esercizi finanziari 1982 e 1983 ». Questo passaggio costituisce una scelta obbligata derivante dalla approvazione della legge finanziaria.

Nel quarto comma si stabilisce che « gli stanziamenti di cui al terzo comma vengono ripartiti dal CIPE con i medesimi criteri seguiti per la ripartizione dei fondi 1982 e 1983. Tuttavia si ritiene opportuno introdurre dei correttivi al fine di privilegiare quelle regioni che nell'impegnare i fondi ad esse destinate, abbiano incentivato iniziative che conseguano un maggiore risparmio energetico. Si è ritenuto altresì opportuno evidenziare che nella ripartizione di questi ulteriori fondi si tenga presente l'entità del mercato al livello di domanda ».

Il primo comma dell'articolo 3 stabilisce che il disposto « definisce gli interventi di risparmio nel settore industriale di competenza regionale favorendo quindi il flusso di domande alle regioni e chiarendo a priori le proprie competenze. Risulta quindi essere uno strumento agevolativo delle procedure ». Spero che in tal modo si possano evitare alcune contraddizioni e incertezze del passato.

Il secondo comma dell'articolo 3 recita: « Il disposto permette alle regioni di intervenire anche a livello di studio di fattibilità e diagnosi energetiche, compiti questi lasciati dalla legge n. 308 del 1982 all'amministrazione centrale al fine di favorire la diffusione della cultura della conservazione dell'energia favorendo in tal modo interventi differenziati e specifici con una conoscenza più approfondita degli impianti di piccola e media dimensione ». L'obiettivo è quello di non disperdere gli stimoli positivi che, pure in una situazione non soddisfacente, questa legge ha prodotto nelle strutture regionali sulla base di un assenso ad una cultura industriale in questo settore specifico, si è reso perciò necessario il superamento dell'ostacolo culturale e oggettivo legato all'impatto iniziale.

Nel terzo comma si stabilisce che « Il disposto favorisce la formazione di uffici regionali dedicati all'energia e completa altresì il disposto del secondo comma dotando le regioni dei mezzi finanziari per una adeguata azione promozionale ».

Nell'articolo 4 si prevede che « Dello stanziamento complessivo si mettono a disposizione per iniziative di studi di fattibilità e progetti esecutivi di impianti di cogenerazione ed utilizzo di conti rinnovabili, 15 miliardi di lire ripartiti in tre anni ». Ciò costituisce un elemento di novità, proponiamo di estendere questa proposta al triennio 1985-1986-1987 anche per utilizzare l'occasione della coincidenza consistente nella scadenza della legge finanziaria, in modo da essere in grado di esprimere un giudizio complessivo più corretto. Continua il seconda comma: « Al fine di favorire la ricerca della migliore soluzione tra i possibili interventi di risparmio, si abbassa la potenza termica dell'impianto oggetto di contributo così da favorire la diffusione di queste iniziative nella piccola media industria ».

Con il secondo comma « Si mette a disposizione per gli interventi di cogenerazione o di utilizzo delle fonti rinnovabili di competenza dell'amministrazione centrale la somma complessiva di 489 miliardi distinguendo la destinazione tra usi civili ed usi industriali ». Infatti la destinazione ad uso industriale favorisce il raggiungimento dell'obiettivo di conseguire un ritorno energetico a breve termine. Parimenti, si è tenuto in debito conto la destinazione ad uso civile che permette di conseguire a medio termine elevate quote di risparmio energetico con iniziative che hanno tuttavia una bassa redditività energetica percentuale.

Onde evitare la presenza di residui passivi, si prevede comunque, al termine dell'esercizio finanziario 1987, la possibilità di utilizzare l'eventuale residuo originariamente destinato ad altro scopo. In questo modo, pur non mettendo in concorrenza l'uso industriale e l'uso civile, si

può ritenere di avere i mezzi necessari per far fronte alle richieste di entrambi.

Il terzo comma dell'articolo 4 amplia il numero dei soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui all'articolo 10 della legge n. 308 del 1982.

Vorrei esprimere la mia opinione contraria rispetto all'estensione all'ENEL di quanto previsto da questo comma. Debbo anche aggiungere che alcune norme, contenute originariamente nel disegno di legge n. 2118, sono contenute in un disegno di legge già approvato dal Senato. Ciò significa che dovremo trovare una soluzione che raccordi i due testi. Comunque, affronteremo a fondo la questione nel corso della discussione, anche se ritengo che la questione CIRENE riguardi maggiormente i provvedimenti che sono al nostro esame.

L'articolo 5 mette a disposizione complessivamente 30 miliardi di lire per progetti dimostrativi, abroga la riserva di cui alla legge n. 308 del 1982 disposta in favore degli artigiani, riversandola alla realizzazione di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico, in quanto l'esperienza della già citata legge n. 308 fa trarre la conclusione sull'opportunità di favorire le specifiche realizzazioni piuttosto che una generica categoria di soggetti.

Il disposto dell'articolo 6 mette a disposizione 6 miliardi da destinare a contributi per diffondere i veicoli elettrici ad uso urbano; inoltre, innalza la misura minima del contributo erogabile fino al 40 per cento, al fine di abbassare la differenza fra i costi di acquisto e di gestione tra veicoli tradizionali e veicoli elettrici; ancora, amplia i soggetti introducendo fra gli aventi titolo gli enti pubblici ed i comuni con popolazione inferiore a 300 mila abitanti, presentando i medesimi un elevato mercato potenziale di detti veicoli; infine, sopprime il vincolo della costruzione nazionale, essendo il medesimo in contrasto con la normativa comunitaria.

L'articolo 7 mette a disposizione degli impianti mini-idroelettrici, di cui all'articolo 14 della legge n. 308 del 1982, 16 miliardi di lire per i tre esercizi finanziari. Agevola inoltre l'erogazione del contributo accelerando le procedure di competenza regionale.

Il disposto dell'articolo 8 – e questo è un elemento di novità – permette agli enti erogatori di finanziare interventi in *leasing*. Pertanto è uno strumento agevolativo dell'erogazione volto a favorire la diffusione degli interventi di cui alla presente legge, prendendo atto della situazione del mercato finanziario. Per altro, esso prevede, al terzo comma, un adeguato strumento disciplinare. Il quarto ed il quinto comma tendono ad agevolare i piani finanziari delle realizzazioni oggetto di contributo. Il sesto comma permette gli indispensabili controlli dell'amministrazione sulle iniziative incentivate. Il settimo comma autorizza la documentazione delle spese anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriali.

Il primo comma dell'articolo 9 sostituisce l'articolo 26 della legge n. 308 del 1982 correggendo un errore dell'articolo stesso. L'articolo 13, infatti, non riguarda materia delegata alle regioni.

Il secondo comma permette alle regioni di operare, nel 1985, con i fondi del 1982 e 1983, procrastinando di fatto la apertura del fondo di un esercizio finanziario. Il terzo comma destina le risorse del fondo alle regioni medesime ed il CIPE, nel ripartirle, dovrà assicurare un armonico sviluppo delle fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale. A tal fine pone un termine al Ministero dell'industria per proporre eventuali atti sostitutivi ritenuti necessari.

In questo settore accade che le regioni meno attrezzate ad una rapida applicazione dei vantaggi previsti dalla legge rischiano di essere ulteriormente penalizzate.

Era questa la preoccupazione di raggiungere tali obiettivi, una capacità di spesa non penalizzante; la Lombardia, la Liguria o altre regioni sono naturalmente più preparate ad affrontare tematiche di questo tipo.

L'articolo 10 prevede agevolazioni di natura fiscale agli impianti oggetto della medesima legge che, pur non riducendo in alcun modo il gettito fiscale, conseguono un effetto promozionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per lo sforzo compiuto nella predisposizione dello schema di testo unificato e mi rendo conto che i colleghi non hanno avuto molto tempo a disposizione per esaminare tale testo. Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho ascoltato la relazione molto pregevole dell'onorevole Fausti. La mia impressione è che il testo unificato affronti un gran numero di problemi, non avendo avuto il tempo di esaminarlo analiticamente, non posso che manifestare la speranza che esso corrisponda alle linee e agli indirizzi dell'esecutivo. Pertanto, il Governo, allo stato, non può esprimere un giudizio e si rimette alla Commissione, in attesa di avere un lasso di tempo necessario per un attento esame di tale testo.

MARCELLO CRIVELLINI. Apprezzo il lavoro compiuto dal relatore. Mi soffermo su un punto che l'onorevole Fausti aveva già analizzato - cioè l'estensione all'ENEL della possibilità di accedere a questi contributi - per sintetizzare due questioni. La prima, già anticipata dal relatore e dall'onorevole Cerrina, è di carattere formale: è stato approvato dal Senato il disegno di legge n. 2069 che contiene questa norma, e che quindi interferisce con la materia oggetto del provvedimento in discussione; peraltro, dal punto di vista formale, ritengo che al di là del merito sia questa la sede propria per evidenziare le preoccupazioni di alcuni setori.

Per quanto riguarda il merito, sono molte le motivazioni per le quali sono contrario all'inserimento dell'ENEL in questa normativa. La prima di esse riguarda il fatto che la legge n. 308 del 1982 quando parla dell'ENEL lo cita esplicitamente, quindi tale ente non viene a trovarsi nella situazione che invece ora si vuole creare. In secondo luogo, l'articolo 16 della legge n. 308 del 1982 prevede la non cumulabilità di finanziamenti ad altri soggetti che percepiscono analoga incentivazione da parte dello Stato e del fondo di dotazione dell'ENEL, come previsto dal decreto del ministro dell'industria. La terza motivazione riguarda un altro fatto molto palese: il Ministero dell'industria, con decreto del 24 luglio 1982, ha emanato delle norme per l'analisi dei contributi dei soggetti che li richiedono, ed ha inserito tra la strumentazione di cui il ministero può servirsi l'ENEL e le sue strutture. Conseguentemente, l'ENEL verrebbe ad assumere una doppia veste giuridica di fornitore e controllore di tali benefici.

Per tutta questa serie di motivazioni che ho ricordato sinteticamente, sono nettamente contrario al mantenimento di questa norma, e in questo credo di concordare pienamente con il relatore.

Questa norma, essendo già inserita in un altro provvedimento, comporterebbe un problema di compatibilità oltre che di sostanza.

SALVATORE CHERCHI. Non voglio intervenire sul testo, che è già stato oggetto di interventi. Sostanzialmente concordo con il lavoro svolto dal relatore, pur volendo esprimere alcune osservazioni.

In primo luogo, vorrei osservare circa l'articolazione della spesa che, pur essendo d'accordo sull'entità globale del finanziamento pari a 900 miliardi per il triennio, per il 1985 converrà prendere atto del fatto che non sarà possibile superare la disponibilità dei 45 miliardi già iscritti nella legge finanziaria. Occorre, dunque, correggere tale articolazione prevedendo uno stanziamento di 45 miliardi per interventi relativi al 1985 di competenza del Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Salva la possibilità di aumentare nella ripartizione del FIO lo stanziamento.

SALVATORE CHERCHI. Circa le osservazioni espresse dal relatore e dall'onorevole Crivellini riguardanti l'inclusione dell'ENEL, dichiaro di condividere il pensiero espresso.

Ci riserviamo nella prossima seduta di formulare qualche altra osservazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO